



N° PAP-01294-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/04/2024 al 03/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola Città metropolitana di Napoli

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 65/2024

Settore / Ufficio: SETTORE URBANISTICA

Oggetto: Revoca dell' ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14 maggio 2019 e dei relativi atti successivi
(art. 21 quinquies della legge 241/90)

Il Dirigente

Registro interno delle ordinanze n. 011/2024 del 18/04/2024

Revoca dell' ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14 maggio 2019 e dei relativi atti successivi
(art. 21 quinquies della legge 241/90)

Premesso che:

Con ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14 maggio 2019 risultavano il seguente stato di consistenza di opere edili abusive realizzate sul territorio del Comune di Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero, n°42 in Catasto Foglio 14, Particella 2289, Sub 1 :*"Sul fondo di forma triangolare insiste un'attività di autolavaggio e agli atti d'ufficio del Settore Urbanistica, già assetto del Territorio, risulta l'Autorizzazione Edilizia n°111/90 UT del 19/07/1990 recante ad oggetto: installazione di un manufatto prefabbricato per l'apertura di un autolavaggio con relativo scarico delle acque alla I Traversa San Marco n°20/B . Il fondo risulta recintato con muretti di altezza variabile da 1,0m ad 1,5m con sovrastante barriera metallica, come è possibile osservare nel rilievo fotografico allegato. Al fondo si accede attraverso due varchi carrabili muniti di cancello in ferro ubicati sulla via Don Gabriele Laudadio. Il Manufatto in muratura già contestato negli anni '90, così descritto dalla C.N.R. n°507/90 del 18/04/1990 :casotto in pietre di tufo e relativo solaio di copertura in c.a., munito di manto d'impermeabilizzazione, per una superficie di circa mq venti così come il masso di pendenza di circa 140 mq risulta ancora in loco, nonostante pende l'ordinanza di demolizione n°512/90 U.T. del 16/05/1990, scaturita appunto dalla C.N.R. n°507/E/PM del 18/04/1990, redatta dalla P.M. di Afragola. L'autolavaggio risulta coperto con tettoie metalliche realizzate in strutture portanti verticali ed orizzontali in ferro, con copertura in pannelli metallici di superficie pari a circa 150,0mq per un'altezza di m 3,5 circa. Queste tettoie, ubicate sulla parte sud del lotto in esame ed evidenziate anche nel rilievo fotografico allegato alla presente*

non risultano sostenute da titolo edilizio e pertanto sono abusive. L'autolavaggio è servito da un'ulteriore tettoia sul lato nord, fronte via Don Gabriele Laudiero, di superficie pari a circa 36,0mq per un'altezza di 3,5 metri circa. Questa tettoia non è sostenuta da titolo edilizio e pertanto è abusiva. Il manufatto adibito ad autolavaggio ha una superficie di circa 30 mq di cui 15 mq coperti. Dall'osservazione dei fotogrammi aerei del sistema Google Earth si evidenzia che l'intera configurazione del lotto è di vecchia data, difatti si può osservare che le strutture sono in situ già a partire dall'anno 2004 (primo fotogramma utile 25/11/2004), tranne però che per una porzione delle tettoie ubicate a sud, sopra già descritte (per una superficie pari a circa 65,0 mq) è stata realizzata a far data dall'11/08/2014 al 29/06/2016. Sul lato interno del fondo è stata rilevata un'ulteriore piccola tettoia in strutture metalliche, di circa 25,0 mq per un'altezza di m 2, 0. Anche queste ultime tettoie non sono sostenute da titolo edilizio e pertanto abusive."

- Con rapporto della Polizia Municipale prot. N°30/D/2019 del 13/11/2019, era accertata l'inottemperanza all'Ordine di Demolizione n°45 del 14/05/2019;

- Con Ordinanza n°97/2019 del 14/11/2019 avveniva l'acquisizione delle opere edilizie suddescritte e dell'area di sedime;

- In data 23/07/2020 con nota prot 43587/2020, la parte **omissis**, chiede al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, nullaosta alla demolizione delle opere abusive;

- In data 24/07/2020, il Settore Urbanistica del Comune di Afragola concede nullaosta per la demolizione delle opere;

- Il tecnico di parte **omissis** in data 13/04/2021 presenta una scia (n°79-2021) per ripristino stato dei luoghi di cui all'Ordinanza di Demolizione del Comune di Afragola n°45/2019 del 14/05/2019, comunicando in data 28/05/2021 la fine dei lavori;

- In data 03/02/2022 il Settore Urbanistica, segnala la presenza di alcuni abusi sui luoghi oggetto di relazione ancora evidenti e comunica l'avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi ed in data 01 marzo 2022 emette nuova ordinanza di sospensione lavori e demolizione opere abusive n°65/2022 alla parte Iorio-Valentino sempre relativa alle opere edili abusive realizzate alla via Don Gabriele Laudiero, 42 – Afragola (NA) in Catasto Foglio n°14, Particella n°2289, sub 1;

- Il tecnico di parte **omissis** in data 18/02/2022 presenta una cila (n°37-2022) per ripristino dello stato dei luoghi e demolizione opere difformi, in esecuzione alla comunicazione n°1/22 del 03/02/2022 del Settore Urbanistica, comunicando in data 24/03/2022 la fine dei lavori;

- In data 03/05/2022 avviene un sopralluogo da parte di rappresentanti del Settore Urbanistica ad esito del quale si ritiene ottemperata l'ordinanza dirigenziale n°65/2022 del 01/03/2022 ed in data 03/06/2022 la Polizia Municipale redige apposito verbale di ottemperanza;

Considerato che :

- Con nota Prot 5338/2024 del 31/01/2024 la parte **omissis** chiedeva la revoca dell'Ordinanza di Acquisizione n°97/2019 del 14/11/2019 relativa all'area sita sul territorio del Comune di Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero, n°42 in Catasto Foglio 14, Particella 2289, Sub 1;

- Tale richiesta era reiterata con nota prot [0015265/2024](#) del 19/03/2024;

Considerato altresì che :

- La vicenda, sicuramente complessa, vede quindi sul medesimo suolo, sul territorio del Comune di Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero, n°42 in Catasto Foglio 14, Particella 2289, Sub 1, l'emissione di due ordinanze dirigenziali di sospensione lavori e demolizione di opere abusive, la n°45/2019 del 14 maggio 2019, non ottemperata nei 90 gg previsti dal comma 3 dell'art.31 del DPR 380/01 con la conseguente acquisizione delle opere

e dell'area di sedime al patrimonio comunale e la n°65/2022 del 01/03/2022, ottemperata nei termini previsti dalla Legge.

Visto che :

· Con nota 19714 del 15/04/2024 è stato chiesto all'Avvocatura Comunale [...] *parere in merito alla possibilità della retrocessione delle aree di sedime individuate sul territorio del Comune di Afragola (NA) alla via Don Gabriele Laudiero, n°42 in Catasto Foglio 14, Particella 2289, Sub 1 agli originari proprietari, con conseguente cancellazione della nota di trascrizione del 27/06/2022 di acquisizione gratuita al Patrimonio Comunale.[...]*

Letta :

- La nota prot 20057 del 16/04/2024 del Settore Avvocatura del Comune di Afragola che nelle conclusioni recita [...] l'art. 21 quinquies della legge sul procedimento amministrativo nel prevedere che "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*"[...] e ancora[...] *Pertanto, il potere di revoca è fondato laddove la disamina degli atti di cui si discorre - di competenza dell'Ufficio Tecnico - con particolare riferimento alla ordinanza n. 65/2022 del 01/03/2022 e al successivo verbale di ottemperanza del 03/06/2022 induca a ritenere che si sia configurato il "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della adozione del provvedimento" di acquisizione al patrimonio, come appare nel caso di specie. Orbene, ritenendo che la successione dei fatti possa costituire tale condizione, il potere di revoca può essere legittimamente esercitato. [...]*

Ritenuto che :

· Alla luce del parere espresso e ai sensi dell'art.21 quinquies della L.ge 241/90, sia possibile procedere alla revoca dell'ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14/05/2019 e degli atti da questa scaturenti (O.D. n°97 /2019 del 14/05/2019)

IL DIRIGENTE

CONSIDERATI gli atti amministrativi contenuti nel fascicolo cartaceo e digitale di riferimento, sopra descritti, emessi dall'Ente Comunale e prodotti dalla parte privata.

VISTA l'ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14 maggio 2019 e dei relativi atti successivi, debitamente notificate ai responsabili

CONSIDERATO che i sigg.ri **omissis** hanno provveduto alla totale rimozione delle opere edili abusive ripristinando lo stato dei luoghi originario.

LETTE le istanza Prot. Gen. 5338/2024 del 31/01/2024 ed il successivo sollecito Prot. Gen. n. [0015265/2024](#) del 19/03/2024 con la quale i sigg.ri **omissis** , chiedevano la revoca dell'ordinanza di acquisizione n. 97/2019 del 14/11/2019

VALUTATO che la finalità ultima del procedimento amministrativo repressivo culminato negli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dei responsabili degli illeciti edilizi è finalizzato al ripristino della legalità attraverso la rimozione dei corpi di fabbrica illegittimi realizzati sul territorio comunale.

VISTO L'ART 21 quinquies della Legge 241/90 "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di*

attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti

VALUTATO il mutamento della situazione di fatto alla quale l'atto amministrativo da revocare era riferito.

VALUTATO, altresì, dover agire per il generale interesse pubblico, onde evitare di cagionare pregiudizio all'ente comunale, in virtù dei principi base posti a fondamento dell'azione della pubblica amministrazione, quali efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed alla luce degli atti valutati, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo sopra descritto ed in virtù del principio di autotutela previsto nella Pubblica Amministrazione per il procedimento amministrativo ritiene potersi procedere all'emissione dell'ordinanza di **revoca dell'ordinanza di demolizione n°45/2019 del 14 maggio 2019 e dei relativi atti successivi**, pertanto

REVOCA

l'ordinanza di demolizione n. n°45/2019 del 14 maggio 2019 e gli atti da questa scaturenti (Ordinanza di Acquisizione delle aree di sedime n°97/2019 del 14/11/2019), in quanto assorbiti dall'Ordinanza di demolizione n°65/2022, con la quale si acquisivano al patrimonio comunale le opere edili abusive realizzate senza titolo alla via Don Gabriele Laudiero, n°42 in Catasto Foglio 14, Particella 2289, Sub 1, debitamente notificate ai sensi di legge ai sig.ri

- omissis

- omissis

il cui stato di consistenza contenuto risulta essere il seguente:

“Sul fondo di forma triangolare insiste un'attività di autolavaggio e agli atti d'ufficio del Settore Urbanistica, già assetto del Territorio, risulta l'Autorizzazione Edilizia n°111/90 UT del 19/07/1990 recante ad oggetto: installazione di un manufatto prefabbricato per l'apertura di un autolavaggio con relativo scarico delle acque alla I Traversa San Marco n°20/B . Il fondo risulta recintato con muretti di altezza variabile da 1,0m ad 1,5m con sovrastante barriera metallica, come è possibile osservare nel rilievo fotografico allegato. Al fondo si accede attraverso due varchi carrabili muniti di cancello in ferro ubicati sulla via Don Gabriele Laudadio. Il Manufatto in muratura già contestato negli anni '90, così descritto dalla C.N.R. n°507/90 del 18/04/1990 :casotto in pietre di tufo e relativo solaio di copertura in c.a., munito di manto d'impermeabilizzazione, per una superficie di circa mq venti così come il masso di pendenza di circa 140 mq risulta ancora in loco, nonostante pende l'ordinanza di demolizione n°512/90 U.T. del 16/05/1990, scaturita appunto dalla C.N.R. n°507/E/PM del 18/04/1990, redatta dalla P.M. di Afragola. L'autolavaggio risulta coperto con tettoie metalliche realizzate in strutture portanti verticali ed orizzontali in ferro, con copertura in pannelli metallici di superficie pari a circa 150,0mq per un'altezza di m 3,5 circa. Queste tettoie, ubicate sulla parte sud del lotto in esame ed evidenziate anche nel rilievo fotografico allegato alla presente non risultano sostenute da titolo edilizio e pertanto sono abusive. L'autolavaggio è servito da un'ulteriore tettoia sul lato nord, fronte via Don Gabriele Laudiero, di superficie pari a circa 36,0mq per un'altezza di 3,5 metri circa. Questa tettoia non è sostenuta da titolo edilizio e pertanto è abusiva. Il manufatto adibito ad autolavaggio ha una superficie di circa 30 mq di cui 15 mq coperti. Dall'osservazione dei fotogrammi aerei del sistema Google Earth si evidenzia che l'intera configurazione del lotto è di vecchia data, difatti si può osservare che le strutture sono in situ già a partire dall'anno 2004 (primo fotogramma utile 25/11/2004), tranne però che per una porzione delle tettoie ubicate a sud, sopra già descritte (per una superficie pari a circa 65,0 mq) è stata realizzata a far data dall'11/08/2014 al 29/06/2016. Sul lato interno del fondo è stata rilevata un'ulteriore piccola tettoia in strutture metalliche, di

circa 25,0 mq per un'altezza di m 2, 0. Anche queste ultime tettoie non sono sostenute da titolo edilizio e pertanto abusive."

ORDINA

di provvedere alla cancellazione della Nota di Trascrizione dell'ordinanza n. 97/19 del 24/11/2019 presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, Circoscrizione Napoli 2, ovvero dell'atto identificato con atto Reg. Gen. n. 31989, Reg. Part. n. 24465, con Presentazione n. 9 del 27/06/2022, a favore del Comune di Afragola (Cod. Fisc. 80047540630) e contro i sig.ri **omissis**

DISPONE

che la presente sia notificata ai sig.ri:

- **omissis;**
- **omissis;**

ed inoltre al

· COMANDO di POLIZIA MUNICIPALE di AFRAGOLA, Via Salicelle ex Tribunale di Afragola (NA), SEDE.

Si comunica che il Dirigente del Settore Urbanistica è l'ing. Valerio Esposito presso il Servizio Edilizia Privata del Settore Urbanistica del Comune di Afragola, ubicato in Via Calvanese, al Centro Servizi in Contrada Leutrec, Palazzina Corpo F, in Afragola, cui i destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso e chiedere ogni informazione o chiarimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi delle leggi 1034/71 e 241/90 nel termine di gg. 60 dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il provvedimento revocato cessa di produrre ulteriori effetti dall'atto della notifica all'interessato.

Afragola, 18/04/2024

Il Dirigente

VALERIO ESPOSITO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005)



Firmato da
VALERIO ESPOSITO
18/04/2024 12:09:06